



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO E LE ASSOCIAZIONI

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 15 febbraio 2022



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

INDICE

TITOLO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	Pag. 3
Art. 1 – Istituzione dell’Albo comunale delle associazioni	Pag. 3
Art. 2 – Vantaggi e agevolazioni	Pag. 3
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo delle associazioni	Pag. 3
Art. 4 – Struttura dell’Albo comunale delle associazioni	Pag. 3
Art. 5 – Modalità di iscrizione	Pag. 4
Art. 6 – Aggiornamento e Cancellazione dall’Albo	Pag. 5
TITOLO II - I RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE	Pag. 5
Art. 7 – Forme di collaborazione	Pag. 6
Art. 8 - I processi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento	Pag. 7
TITOLO III - ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI	Pag. 8
Art. 9 - Oggetto delle assegnazioni	Pag. 8
Art. 10 - Forme giuridiche di assegnazione	Pag. 8
Art. 11 - L’assegnazione di spazi come beneficio economico	Pag. 9
Art. 12 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi	Pag. 10
Art. 13 - Modifiche degli spazi	Pag. 10
Art. 14 - Oneri degli assegnatari degli spazi	Pag. 11
Art. 15 - Concessioni di spazi per uso temporaneo	Pag. 12
TITOLO IV – SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI	Pag. 12
Art. 16 – Contributi economici	Pag. 12
Art. 17 – Procedura di assegnazione di contributi	Pag. 13
Art. 18 – Obblighi di pubblicazione	Pag. 14
TITOLO V – NORME DI COORDINAMENTO	Pag. 15
Art. 19 – Abrogazioni	Pag. 15
Art. 20 – Norme transitorie	Pag. 15



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

TITOLO I – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Istituzione dell'Albo comunale delle associazioni

1. È istituito l'Albo comunale delle associazioni del Comune di San Giorgio Bigarello.
2. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dall'art. 61 del vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Vantaggi e agevolazioni

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è presupposto necessario:
 - a) per essere invitati a tavoli di coordinamento e di confronto istituiti dal Comune
 - b) per partecipare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a percorsi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e, eventualmente, accreditamento
 - c) per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune.
2. Nella concessione o nell'assegnazione di ogni tipo di vantaggio economico, l'iscrizione all'Albo comunale costituisce titolo preferenziale secondo le norme di seguito riportate nel seguente regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle associazioni

1. Possono iscriversi all'Albo delle associazioni:
 - a) gli enti associativi e i comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti a norma del Codice Civile, purché aventi sede o siano attivi nel territorio comunale
 - b) gli Enti del Terzo Settore, costituiti a norma del D.Lgs. 2 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale
 - c) le associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente costituite a norma di legge, che siano iscritte nell'apposito registro CONI e che abbiano sede o siano attive nel territorio comunale
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all'art. 101, comma 2 e 3 del CTS
3. Non possono iscriversi al presente registro i partiti, i sindacati, le associazioni di categoria e ogni altro soggetto costituito al fine di svolgere una o più attività di impresa di cui all'art. 2195 del Codice Civile.

Art. 4 – Struttura dell'Albo comunale delle associazioni



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

1. L'Albo comunale delle associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazioni: accoglie tutte le associazioni che abbiano conseguito l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Associazioni sportive dilettantistiche: accoglie tutte le associazioni che abbiano conseguito l'iscrizione al Registro CONI
- Associazioni e comitati senza scopo di lucro: accoglie tutte le associazioni e i comitati senza scopo di lucro non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o nel Registro del CONI ma che, comunque, siano regolarmente costituite a norma del Codice Civile.

2. L'elenco delle Associazioni iscritte nell'albo viene pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Bigarello che provvederà inoltre, ad aggiornarne i contenuti.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

2. La domanda di iscrizione, a firma del legale rappresentante e predisposta su modello elaborato dagli uffici comunali competenti, deve essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito comunale inoltrata, a mezzo dell'Ufficio protocollo, al Comune di San Giorgio Bigarello indicando:

- a) le finalità dell'Associazione e le attività;
- b) i principali estremi identificativi dell'Ente (denominazione, sede, generalità Legale rappresentante, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA)

3. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

- a) statuto e atto costitutivo dell'Ente, dai quali risulti, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione e l'obbligo di utilizzare le entrate economiche e il patrimonio associativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) ai fini dell'eventuale iscrizione alla sezione dedicata agli Enti del Terzo settore, copia del documento che attesta l'iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore
- c) ai fini dell'eventuale iscrizione alla sezione dedicata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, copia del documento che attesta l'iscrizione al Registro CONI.

4. Ad ogni Ente iscritto viene assegnato un numero identificativo, riguardo alla sezione di appartenenza, con menzione sul sito istituzionale del Comune.

5. Il responsabile del procedimento competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso i termini per eventuale iscrizione sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di acquisizione al Protocollo dei chiarimenti o documenti integrativi richiesti.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Art. 6 – Aggiornamento e Cancellazione dall'Albo

1. Gli Enti iscritti sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione.

2. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno e salvo proroghe accordate dalla legge in conseguenza alla proclamazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, il Rappresentante legale dell'associazione iscritta trasmette l'ultimo bilancio consuntivo approvato e il relativo verbale di approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 maggio il funzionario responsabile comunica alle associazioni iscritte, mediante posta elettronica, la prossima scadenza dei termini per il deposito della documentazione di cui al comma precedente.

4. La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento di quanto previsto nelle precedenti disposizioni;
- b) richiesta diretta dell'Associazione;
- c) decadenza anche da uno solo dei requisiti d'iscrizione;
- d) quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle prescrizioni in materia di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo strutture e/o servizi comunali;
- e) quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati.
- f) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Tavolo di confronto e coordinamento di cui all'art. 7.

5. La cancellazione è disposta, con atto del funzionario competente, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, previo contraddittorio con l'Ente coinvolto. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di cancellazione, all'uopo assegnando all'Ente un termine non inferiore a 30 gg. per far pervenire proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla comunicazione di avvio.

TITOLO II - I RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 7 – Forme di collaborazione

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello riconosce la funzione sociale delle associazioni senza scopo di lucro, degli Enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche e assicura il



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

coinvolgimento attivo degli stessi, in accordo con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 74 dello statuto comunale, intraprendendo forme di collaborazione e di partecipazione con gli stessi, nelle fasi di programmazione, progettazione e attuazione dei propri interventi per la comunità anche attivando un Tavolo di confronto e coordinamento con le associazioni iscritte nell'albo comunale.

2. Il Tavolo di confronto e coordinamento ha funzione consultiva. Le relative deliberazioni non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

3. In particolare, il Tavolo di confronto e coordinamento è chiamato ad esprimere pareri o avanzare proposte in merito a:

- a) i criteri di valutazione, e i relativi punteggi minimi e massimi da associare a ciascuno di essi, per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto e gli altri vantaggi economici che l'Amministrazione intende concedere;
- b) i punteggi minimi e massimi da associare ai criteri di valutazione elencati al comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento nel caso il Comune attivi una procedura di selezione per l'assegnazione in comodato gratuito di un immobile comunale;
- c) il coordinamento delle azioni e delle manifestazioni che le Associazioni intendono organizzare al fine di evitare sovrapposizioni o conflitti
- d) i criteri di valutazione, e i relativi punteggi da assegnare, per l'attivazione dei processi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento riservati agli Enti del Terzo Settore.

4. Ogni riunione del Tavolo di confronto e coordinamento sarà composta da:

- l'Assessore del Comune competente per materia o suo delegato
- il Responsabile tecnico dell'area competente
- il Rappresentante Legale, o un suo delegato, per ogni ente associativo iscritto all'albo

5. Alle riunioni del Tavolo di confronto e coordinamento potranno partecipare, su invito da parte del Comune di San Giorgio Bigarello, altri soggetti che, per competenze o esperienze, siano ritenuti in grado di portare utili contributi alla discussione. La partecipazione di tali soggetti è senza diritto di voto e limitata alla singola riunione alla quale sono stati invitati.

6. Le riunioni del Tavolo si tengono garantendo a ciascun partecipante il diritto di parola. Ogni soggetto che aderisce al tavolo si impegna a tenere una condotta positiva, propositiva e utile al conseguimento del miglior accordo possibile tra le parti.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

7. La convocazione avviene, senza formalità anche mediante semplice messaggio di posta elettronica. Almeno una volta l'anno entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune di San Giorgio Bigarello dovrà convocare un tavolo di confronto e coordinamento per discutere delle materie di cui ai punti a) e b) del comma 3 del presente articolo. Tale riunione è valida, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soggetti che aderiscono al tavolo. Qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità della riunione, il tavolo si ritiene validamente costituito, in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno 1/5 delle associazioni iscritte all'albo comunale.

8. Il Comune di San Giorgio Bigarello, qualora lo ritenga opportuno, o qualora lo richiedano per iscritto la maggioranza delle Associazioni iscritte all'Albo comunale, può convocare altre riunioni del Tavolo di confronto e coordinamento oltre a quella obbligatoria di cui al comma precedente. In tal caso le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno 1/5 delle associazioni iscritte all'albo comunale

9. In tutte le riunioni del Tavolo di confronto e coordinamento, i rappresentanti delle associazioni hanno diritto ciascuno ad un voto. Non sono ammesse deleghe ad altre associazioni. L'Assessore comunale competente per materia, o suo delegato, presiede i lavori ma non ha diritto di voto. Il tavolo licenzia eventuali proposte da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale deliberando con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti alla riunione. Per ogni altra questione attinente al funzionamento del tavolo, il tavolo stesso delibera in merito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. Ciascuna riunione verrà verbalizzata da uno dei partecipanti di volta in volta individuato. Il verbale così redatto verrà poi trasmesso, attraverso posta elettronica, ad ogni associazione iscritta all'albo e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

10. Nel caso di attivazione dei processi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento di cui al punto c) del comma 3 del presente articolo, il Comune convoca riunioni del tavolo riservate agli Enti del Terzo Settore iscritti nell'apposita sezione dell'Albo Comunale. Il Comune provvederà ad elaborare il verbale delle singole riunioni trasmettendone copia a tutti gli Enti iscritti nell'albo comunale.

Art. 8 - I processi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello può, a norma dell'art. 55 e 56 del D.Lgs. 117 /2017 attivare percorso di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

2. I percorsi di convenzionamento, co-programmazione, co-progettazione e accreditamento saranno riservati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, agli Enti del Terzo Settore iscritti all'Albo comunale o comunque interessati a partecipare alle procedure selettive richieste dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72, e dalla normativa regionale eventualmente emanata in materia.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

3. Il Comune di San Giorgio Bigarello, per quanto riguarda l'attivazione e lo svolgimento di tali percorsi, rispetterà quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale 72/2021, e dall'eventuale normativa regionale emanata in materia e dagli altri provvedimenti che interverranno in materia.

TITOLO III - ASSEGNAZIONE DI SPAZI E LOCALI

Art. 9 - Oggetto delle assegnazioni

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello può assegnare alle associazioni o comitati iscritti all'Albo comunale, nei limiti delle possibilità, spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile del Comune, coerentemente con quanto previsto all'art. 71 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice Terzo Settore". La presente disciplina non ha ad oggetto l'assegnazione di impianti sportivi.

2. L'assegnazione viene effettuata, a seguito di procedura selettiva pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

- la disponibilità all'utilizzo condiviso dei locali da parte di più Associazioni;
- l'impegno da parte dell'associazione richiedente a rendere, se non altrimenti disposto dalla legge, gratuitamente servizi alla cittadinanza;
- valorizzazione dell'esperienza pregressa, basata sulla durata di eventuali contratti di comodato precedentemente sottoscritti, nel caso partecipasse al processo di selezione un'Associazione che avesse già beneficiato dello spazio da assegnare.

3. L'assegnazione dell'immobile viene concessa all'Associazione che abbia ottenuto un maggior punteggio in graduatoria. In caso di parità di punteggio, all'associazione che sia iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni. Nel caso la parità di punteggio sussista tra associazioni aventi entrambe l'iscrizione all'Albo Comunale, o entrambe non iscritte, la Giunta eserciterà il proprio potere discrezionale.

Art. 10 - Forme giuridiche di assegnazione

1. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente l'assegnazione di spazi in comodato.

2. Il Comune di San Giorgio Bigarello, al fine di giustificare l'assegnazione degli spazi e locali comunali in comodato gratuito, vincola la sottoscrizione del contratto di comodato allo svolgimento, anche occasionale, di servizi o attività gratuite nei confronti della comunità cittadina. A tal fine è fatto obbligo, all'interno del contratto di comodato, specificare le condizioni concordate per garantire la fruizione pubblica dell'immobile oggetto di comodato o dell'attività svolta al suo interno.

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento agli spazi e ai locali concessi in uso per verifiche e controlli di conformità contrattuale.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

4. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento, a seguito di confronto con l'Associazione, ritornare in possesso degli spazi e locali concessi a seguito di diversa destinazione d'uso degli stessi, dandone comunicazione almeno sei mesi prima, salve ipotesi di necessità o urgenza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, in cui si prescinde dal preavviso.

5. Il soggetto comodatario, contestualmente alla sottoscrizione del comodato, notifica il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio o del locale.

6. Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle associazioni o ai comitati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.⁷

7. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 60 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

8. La revoca dell'assegnazione degli spazi e locali viene disposta dal funzionario competente, nei seguenti casi:

- revoca/cancellazione dell'iscrizione all'Albo comunale
- insolvenza degli impegni economici eventualmente assunti nell'atto di assegnazione reiterati per tre volte
- gravi inadempienze contrattuali
- utilizzo dei locali per scopi diversi da quelli previsti dal precedente art. 9, comma 2, al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

9. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 60 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Art. 11 - L'assegnazione di spazi come beneficio economico

1. L'assegnazione di spazi o locali ai sensi del presente Regolamento è una forma di attribuzione di vantaggio economico, che viene determinato figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico del bene. Il rendimento economico figurato viene determinato dal Comune in base al potenziale canone di affitto o locazione.

2. Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere specificato nell'atto di assegnazione, scomputato il valore di eventuali migliorie apportate dall'Associazione assegnataria, ed essere pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

3. L'Amministrazione, anche su richiesta dell'Associazione stessa, potrà rideterminare, qualora lo ritenga opportuno, il valore del beneficio economico, nel caso si verifichi una diminuzione del valore economico dell'immobile dato in comodato.

Art. 12 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

1. Gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza. Il Comune di San Giorgio Bigarello e l'Associazione comodataria individuano adeguate garanzie assicurative a titolo di cauzione.

2. Il soggetto comodatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza per gli obblighi a lui attribuibili.

3. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di San Giorgio Bigarello.

4. Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo la cui immagine e/o attività contenga espressioni contrarie ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, all'ordine pubblico e a qualsiasi altro comportamento contrario alle Leggi della Repubblica.

6. Durante l'uso dei locali, eventuali anomalie riscontrate dal soggetto comodatario, di competenza dell'Amministrazione, dovranno essere segnalate entro tre giorni. Il Comune si impegna a rispondere entro 30 giorni.

7. Il soggetto comodatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà del Comune con diligenza; al termine dell'assegnazione dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima dell'effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 13 - Modifiche degli spazi

1. Qualsiasi modifica, richiesta dal soggetto comodatario, delle strutture murarie, degli arredi di proprietà del Comune, o di altro genere deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione stessa.

2. Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal soggetto comodatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio alla scadenza dell'affidamento.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

3. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese del soggetto comodatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui il soggetto comodatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del soggetto comodatario rivalendosi eventualmente sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 14 - Oneri degli assegnatari degli spazi

1. Le spese di pulizie e custodia e le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali ordinarie, sono a carico dell'Associazione comodataria. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso forfettario da corrispondersi al Comune di San Giorgio Bigarello.¹

2. Le spese di ordinaria manutenzione sono ad esclusivo carico dell'Associazione comodataria. Le spese di straordinaria manutenzione sono ad esclusivo carico del Comune di San Giorgio Bigarello.

3. Sono vietate la sub-concessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, se non espressamente previste nel contratto, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.²

4. L'Associazione comodataria è tenuta ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia degli spazi o dei locali da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.³

5. L'Associazione comodataria, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

6. L'Associazione cui è riconosciuta la concessione è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

7. L'Amministrazione, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione comodataria, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

¹ Tale comma si basa su quanto disposto dall'art. 1808 del Codice Civile.

² Tale comma si basa su quanto disposto dall'art. 1804 del Codice Civile

³ Tale comma si basa su quanto disposto dall'art. 1805 del Codice Civile



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

8. L'Associazione comodataria è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale, in qualunque momento.

9. Il Comune, a seguito di valutazione congiunta sulla pericolosità dell'attività svolta all'interno dei locali concessi in comodato, può raccomandare la sottoscrizione di ulteriori polizze assicurative integrative rispetto a quelle già sottoscritte.

Art. 15 - Concessioni di spazi per uso temporaneo

1. Agli enti iscritti nell'albo comunale possono essere concessi in uso temporaneo nelle forme previste dalla normativa e dalla prassi comunale, anche gratuito salvo l'assolvimento del pagamento di imposte e tasse se dovute, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività o per manifestazioni, locali o spazi appartenenti al patrimonio quali: sale riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.

2. L'utilizzo di tali spazi, avviene secondo le modalità e gli oneri stabiliti da specifiche discipline regolamentari e/o procedure d'uso.

3. Le sale riunioni o civiche sono disponibili, gratuitamente o onerosamente secondo le tariffe, mediante richiesta apposita, compatibilmente con le attività già programmate dall'Amministrazione.

4. Possono richiedere, nelle forme previste dalla normativa e dalla prassi comunale, la concessione temporanea di spazi o locali comunali anche Associazioni non iscritte all'Albo Comunale o aventi sede fuori dal territorio comunale. Il Comune, compatibilmente con gli impegni già presi e gli spazi o i locali già assegnati, si riserva di accettare o meno tali richieste.

TITOLO IV – SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 16 – Contributi economici

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e nell'ambito delle somme a ciò destinate all'interno del bilancio comunale, può riconoscere contributi economici per lo svolgimento dell'attività istituzionale o per lo svolgimento di iniziative specifiche promosse dagli enti iscritti nell'Albo Comunale.

2. Il riconoscimento dei contributi economici è finalizzato:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale del Comune;
- a contribuire alla elevazione del livello di vita associata;
- al sostegno di attività ed iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, del territorio;



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

- a perseguire altre finalità coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi formulati dalla Giunta comunale

3. Le Associazioni iscritte nell'Albo Comunale, interessate a richiedere contributi di cui al precedente comma, presentano apposita domanda, compilata sui moduli prestampati adottati dal Comune di San Giorgio Bigarello, entro i seguenti termini:

- 31 marzo
- 30 settembre

4. La concessione del contributo economico avviene nel rispetto tenendo conto dei criteri stabiliti, e dei punteggi a ciascuno assegnati, deliberati dalla Giunta Comunale tenuto conto anche delle osservazioni deliberate dal Tavolo di confronto e coordinamento che il Comune di San Giorgio Bigarello deve convocare, entro il 28 febbraio di ogni anno, a norma dell'art. 7, comma 6, del presente regolamento.

5. In ogni caso la concessione dei contributi economici deve essere valutata anche tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione obbligatori, ai quali la Giunta dovrà assegnare specifici punteggi:

- la coerenza di tali attività con i fini istituzionali del Comune;
- la coerenza tra lo scopo del progetto e le attività previste per la sua realizzazione;

le risorse, anche di prestazioni volontarie, che l'ente e l'associazione dichiara di rendere disponibili.

Art. 17 – Procedura di assegnazione di contributi

1. La Giunta Comunale, entro il 15 di aprile di ogni anno, incarica un gruppo di valutazione, scelto tra i funzionari del Comune di San Giorgio Bigarello, di valutare sulla base dei criteri e applicando i punteggi deliberati dalla Giunta Comunale tenuto conto anche di quanto deliberato dal Tavolo di confronto e coordinamento, le richieste pervenute e stilare una graduatoria dandone adeguata motivazione.

2. Sulla base della graduatoria di cui al comma precedente, la Giunta delibera i contributi. L'elenco dei contributi deliberati, completi del loro ammontare, è pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di San Giorgio Bigarello e sul suo sito istituzionale, di norma, entro 15 giorni dalla sua deliberazione. Gli elenchi dei contributi deliberato dovranno essere pubblicati sui social network istituzionali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'erogazione dei contributi a sostegno di attività, con le caratteristiche sopra richiamate attua il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e non costituisce sponsorizzazione attiva.

4. L'erogazione dei contributi economici viene disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del gruppo di valutazione, entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione della domanda.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione⁴

1. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 125 e 127 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, gli enti che, a norma del presente regolamento, hanno sottoscritto una convenzione con il Comune di San Giorgio Bigarello o hanno percepito un contributo economico o hanno avuto assegnato spazi comunali nelle forme prescritte, pubblicano entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, salvo modifiche o integrazioni di legge, sul proprio sito web o sulla propria pagina di social network, un prospetto riassuntivo di tutte le utilità effettivamente godute durante l'anno precedente.
2. L'obbligo di pubblicazione riguarda quegli enti che, complessivamente, hanno goduto di vantaggi economici, di qualunque genere, superiori ai limiti fissati per legge salvo modifiche o integrazioni.
3. In caso di assegnazione di uno spazio comunale, il valore relativo da pubblicare sarà quello indicato a norma dell'art. 11 del presente regolamento.
4. Il prospetto riassuntivo dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - a. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
 - b. denominazione del soggetto erogante;
 - c. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
 - d. data di incasso;
 - e. causale.
4. Il Comune di San Giorgio Bigarello vigilerà sul rispetto di quanto prescritto applicando, se del caso, le sanzioni previste dalla legge.

TITOLO V – NORME DI COORDINAMENTO

Art. 19 – Abrogazioni

Si considerano abrogate le norme dei regolamenti comunali già in vigore che siano contrarie alle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 20 – Norme transitorie

Durante il 2022, in considerazione dei tempi necessari per l'attivazione dell'albo comunale delle associazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le scadenze prescritte dai successivi articoli 6, 7 e 16 non trovano applicazione.

⁴ Articolo sostanzialmente non modificabile perché riporta un obbligo di legge.



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

L'Albo comunale delle associazioni dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento.

Entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'albo verrà convocata la prima riunione del Tavolo di confronto e coordinamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

I termini per l'assegnazione dei vantaggi economici di cui all'art. 16 verranno definiti dalla Giunta, una volta tenutasi la prima riunione del Tavolo di confronto e coordinamento, in ragione della situazione contingente.

A partire dal 1° gennaio 2023, i termini di cui agli articoli 6, 7 e 16 troveranno piena applicazione.